

IVA

Accordi transattivi con Iva

La somma dovuta ripaga la rinuncia alla lite

(*Italia Oggi* , 23 aprile 2022 , pag. 24) di Franco Ricca | 26 APRILE 2022

L'accordo transattivo con il quale una parte rinuncia a coltivare in giudizio la pretesa risarcitoria nei confronti della controparte, a fronte del pagamento di una somma di denaro, integra una prestazione di servizi soggetta all'Iva. E' quanto emerge dalla [risposta ad interpello n. 212 del 22 aprile 2022](#) , con la quale l'agenzia delle entrate conferma il proprio orientamento in merito all'assoggettamento all'imposta delle transazioni.

Orientamento discutibile, recentemente criticato anche da Assonime (circolare 26/2021), che in definitiva, ravvisando l'esistenza di una prestazione di servizi nella mera rinuncia all'azione giudiziaria, sortisce l'effetto di trasformare un risarcimento danni in corrispettivo.

Nella fattispecie, una società aveva promosso un'azione legale nei confronti di ex dipendenti che, in violazione del patto di non concorrenza e della clausola di riservatezza a tutela del know-how aziendale, avevano avviato un'impresa per produrre e commercializzare gli stessi prodotti della società. La vicenda si era chiusa con una transazione, in forza della quale la società abbandonava le azioni legali e le proprie pretese dietro pagamento di una somma di denaro "a titolo di risarcimento forfettario e tombale dei danni".

Riguardo al regime Iva della transazione, la società evidenziava nel quesito che l'accordo ha esclusivamente la funzione economica di quantificare concordemente l'entità del pregiudizio economico da ristorare, aderendo alla quantificazione provvisoria fatta dal giudice, mentre l'abbandono della lite è la naturale conseguenza accessoria e strumentale della transazione, prospettando quindi che la somma dovuta, avendo di fatto natura risarcitoria, dovesse considerarsi esclusa dalla sfera dell'Iva.

Anche in questa occasione, tuttavia, l'agenzia ha respinto la tesi, osservando che "dall'esame delle pattuizioni contenute nell'accordo di natura transattiva intercorso tra le parti emerge l'esistenza di uno scambio di prestazioni reciproche, atteso che la somma dovuta alla società costituisce il controvalore dell'impegno da essa assunto di rinunciare a proseguire il contenzioso instaurato al fine di ottenere il risarcimento dei danni", sicché sussiste il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'Iva in misura ordinaria.



Riproduzione riservata - MySolution in partnership con [Italia Oggi](#).

Gli articoli non possono essere scaricati, né oggetto di modifiche e/o elaborazioni successive, né di utilizzi diversi dalla semplice consultazione



www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

Privacy e Cookie Policy - Codici ISSN

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail info@cesimultimedia.it

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744

Codice destinatario X2PH38J - IBAN IT77L0306901791100000008511